



REGOLAMENTO COMUNALE **DI POLIZIA MORTUARIA E** **DEI SERVIZI CIMITERIALI**



Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 21.01.2016, modificato e integrato con deliberazione di C.C. n. 20 del 23.06.2020.

Nr. articolo	Oggetto	Nr. Pagina
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	CAPO I - OGGETTO E COMPETENZE	
art. 1	Oggetto	7
art. 2	Competenze	7
art. 3	Responsabilità	7
art. 4	Atti a disposizione del pubblico	7
art. 5	Servizi a carico dell'Amministrazione comunale	8
	TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA	
	CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DEI DECESSI	
art. 6	Dichiarazione di morte	9
art. 7	Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi	9
art. 8	Rinvenimento ossa, resti mortali, parti di cadavere	9
	CAPO II - OSSERVAZIONE DI CADAVERI - OBITORI - CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato	
art. 9	Periodo di osservazione	9
art. 10	Trasferimento durante il periodo di osservazione	10
art. 11	Strutture obitoriali	10
art. 12	Casa funeraria e sala del commiato	10
	CAPO III - PERMESSI DI SEPPELLIMENTO	
art. 13	Rilascio autorizzazioni	11
art. 14	Consegna documentazione	12
art. 15	Rilascio di cadaveri a scopo di studio	12
art. 16	Prelievi per trapianti terapeutici	12
art. 17	Autopsia e trattamenti conservativi	12
art. 18	Norme di riferimento	12
	CAPO IV - FERETRI	
art. 19	Deposizione della salma nel feretro	12

art. 20	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	13
art. 21	Chiusura del feretro	13
art. 22	Caratteristiche dei feretri	13
	CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI	
art. 23	Tipi di trasporto	14
art. 24	Orario trasporti	14
art. 25	Caratteristiche dei mezzi funebri	15
art. 26	Trasporto per e da altri Comuni	15
art. 27	Trasporti all'estero e dall'estero	15
art. 28	Trasporto di salme senza funerale	15
art. 29	Trasporto di ossa e ceneri	16
art. 30	Norme di riferimento	16
	TITOLO III - ATTIVITA' CIMITERIALE	
	CAPO I - CIMITERI	
art. 31	Elenco dei cimiteri	16
art. 32	Disposizioni generali e vigilanza	16
art. 33	Compiti del custode necroforo	17
art. 34	Compiti del seppellitore necroforo	18
art. 35	Piani regolatori cimiteriali	18
art. 36	Costruzione dei cimiteri	18
art. 37	Reparti speciali nei cimiteri	19
art. 38	Ammissione nei cimiteri	19
art. 39	Orari apertura cimiteri	19
art. 40	Riti funebri	20
art. 41	Divieti	20
art. 42	Divieto ingresso veicoli	21
	CAPO II - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI CIMITERIALI	
art. 43	Imprese private	22

art. 44	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	22
art. 45	Responsabilità – Deposito cauzionale	23
art. 46	Materiali ornamentali	23
	CAPO III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI	
art. 47	Inumazione nei campi ordinari e nei campi speciali	24
art. 48	Cippo, lapide, copritomba	24
art. 49	Tumulazioni e divieti inerenti	25
art. 50	Caratteristiche di feretri ed urne destinate alla tumulazione	25
art. 51	Deposito provvisorio in loculo o celletta	26
	CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
art. 52	Esumazioni ordinarie e straordinarie	26
art. 53	Estumulazioni ordinarie e straordinarie	27
art. 54	Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie	27
art. 55	Estumulazioni: operazioni vietate	27
art. 56	Trattamento dei resti mortali	27
art. 57	Raccolta ossa	28
art. 58	Oggetti preziosi da recuperare	28
art. 59	Disponibilità di materiali e opere sulle sepolture	29
	CAPO V - CREMAZIONI	
art. 60	Autorizzazione per la cremazione	29
art. 61	Registro per la cremazione	30
art. 62	Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria	30
art. 63	Manifestazione di volontà ai fini della cremazione, della dispersione e dell'affido	31
art. 64	Dispersione delle ceneri	31
art. 65	Affidamento dell'urna cineraria e luogo di conservazione	33

	TITOLO IV – SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI	
	CAPO I – TIPOLOGIE E CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE	
art. 66	Tipologia	33
art. 67	Durata delle concessioni	34
art. 68	Modalità di concessione	34
art. 69	Costruzione delle opere - Termini	35
art. 70	Canone di concessione	35
art. 71	Rappresentante dei concessionari	35
art. 72	Manutenzione delle sepolture	36
	CAPO II - CONCESSIONI	
art. 73	Uso di loculi, fosse a terra, cellette ossario e nicchie cinerarie	37
art. 74	Concessione delle tombe di famiglia	37
art. 75	Ammissione in sepoltura di famiglia	37
art. 76	Tumulazioni provvisorie in tomba di famiglia	38
art. 77	Vigilanza	38
art. 78	Divisione e subentri	39
	CAPO IV – DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	
art. 79	Estinzione delle concessioni	39
art. 80	Revoca	40
art. 81	Decadenza	40
art. 82	Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	41
art. 83	Rinuncia alla concessione di tombe di famiglia	41
art. 84	Rinuncia alla concessione di loculi, cellette e fosse a terra	42
	TITOLO IV – ATTIVITA' FUNEBRE E NORME FINALI	
	CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE	
art. 85	Autorizzazione	42
art. 86	Vigilanza	43

	CAPO II – NORME FINALI	
art. 87	Sepulture fuori del cimitero	43
art. 88	Cautele	43
art. 89	Sanzioni	43
art. 90	Obblighi e divieti per il personale	44
art. 91	Efficacia delle disposizioni regolamentari	44
art. 92	Compiti del responsabile del servizio di polizia mortuaria	44
art. 93	Lampade votive	45
art. 94	Rinvio	45
	ALLEGATI	
Allegato A	Tariffe	47
Allegato B	Lampade Votive	50

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OGGETTO E COMPETENZE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto l'insieme delle norme intese a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, onde prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco e dai Responsabili di servizio, in ottemperanza a quanto previsto nel presente regolamento e alle disposizioni di Legge statali e regionali vigenti in materia, sentito, ove previsto, il competente servizio Sanitario dell'Azienda U.L.S.S..

ART. 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il competente ufficio comunale e i cimiteri è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

2. Sono inoltre resi disponibili alla visione del pubblico interessato, con la pubblicazione sul sito web del Comune o a collegamenti telematici in esso contenuti, i provvedimenti comunali concernenti:

a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;

b) il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna o necessaria per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5 - SERVIZI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I servizi cimiteriali sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale ai sensi della L. 26/2001, soggetti al pagamento dei canoni concessori stabiliti dalla Giunta Comunale, e delle tariffe cimiteriali di cui all'Allegato "A" al presente Regolamento, e il cui aggiornamento è demandato alla Giunta Comunale.

2. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

3. Tra i servizi gratuiti sono compresi il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o su pubblica via a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'erogazione gratuita del servizio avviene sulla base di apposita relazione dei Servizi Sociali da cui emerge la presenza di una delle condizioni sopra indicate.

Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati. In caso di accertata carenza delle condizioni di cui sopra, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria e di seguito specificate:

- la fornitura del feretro, l'inumazione o la cremazione, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
- le esumazioni ordinarie da campo comune in caso di disinteresse sulla destinazione dei resti mortali da parte degli aventi titolo;
- le esumazioni al termine di concessione di area a sistema di inumazione in caso di disinteresse degli aventi titolo;
- le esumazioni al termine della concessione di loculo o altro manufatto, in caso di disinteresse degli aventi titolo;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- lo sversamento indistinto delle ceneri all'interno del cinerario comune.

4. Tutti gli altri servizi o forniture sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale.

5. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE

1. Di ogni caso di morte che avviene in territorio comunale deve essere fatta dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo entro ventiquattro ore dal decesso da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persone informate del decesso.

2. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato deve trasmettere avviso della morte, nel termine di cui al comma primo, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni di cui all'art. 72, c.3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 7 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1. La denuncia della causa di morte e gli accertamenti necroscopici sono effettuati dai soggetti indicati nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.

ART. 8 – RINVENIMENTO DI OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DI CADAVERE

1. Chiunque rinvenga ossa umane, resti mortali o parti di cadavere, deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – OBITORI – CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

Art. 9 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".

4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

- a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
- b) presso la struttura obitoriale;

c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

ART. 10 – TRASFERIMENTO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 9, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 11 - STRUTTURE OBITORIALI

1. Sono strutture obitoriali i depositi di osservazione e gli obitori all'interno delle strutture dell'Azienda ULS o di altri istituti sanitari, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 18/2010.

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) il mantenimento in osservazione del cadavere;

b) il riscontro diagnostico;

c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) le iniezioni conservative;

f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

4. Il deposito di osservazione e l'obitorio sono costituiti presso l'ospedale civile.

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

ART. 12 - CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. Veneto n. 18/2010 e la gestione è subordinata a presentazione di s.c.i.a. al competente ufficio comunale.

3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private e dai cimiteri.

4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

5. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

6. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. Veneto n. 18/2010, la gestione è soggetta a comunicazione al competente servizio del Comune.

7. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

La casa funeraria e la sala del commiato devono possedere i requisiti di cui all'Allegato A alla Dgr Veneto n. 982 del 17 giugno 2014.

CAPO III - PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

ART. 13 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere preceduti dall'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuta la morte conformemente alle norme dell'ordinamento dello stato civile e di polizia mortuaria.

2. La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/1990, per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti si osservano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 25 della L.R. n. 18/2010.

4. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato, tumulato o cremato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui ad avvisare.

ART. 14 - CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 13 devono essere consegnate, dall'incaricato al trasporto, al custode del cimitero e da questo conservati, insieme agli altri documenti, previa registrazione a norma dell'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 15 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

1. In nessun caso è consentito asportare dal cimitero cadaveri, ossa od altri resti umani, salvo quanto previsto dal capo IV del D.P.R. n. 285/90 relativamente agli scopi di studio.

2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

ART. 16 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 17 - AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

1. Le autopsie ed i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli art. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285/90 e dovranno essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 18 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente Capo IV, si osservano le disposizioni contenute nei capi II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90 e nella Circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. 8 luglio 1993 n. 158, oltre che nella Legge Regionale Veneto n. 18/2010.

CAPO IV - FERETRI

ART. 19 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 22.

2. Ciascun feretro non può che contenere una sola salma; madre e neonato, morti all'atto del

parto o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale detterà le necessarie misure protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 20 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà dello stesso defunto in qualunque modo espressa.

2. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine:

coniuge, parte unita civilmente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie e gli affini in ordine di grado.

Tale facolta' di scelta, se non diversamente stabilito, e' altresì data a persona convivente more uxorio con il deceduto risultante da certificazione anagrafica, purché non si oppongano altri aventi titolo.

3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma e' tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo. In caso di disaccordo fra più parenti nel medesimo grado, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

4. Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà, in base alle circostanze, garantendo in ogni caso una sepoltura decorosa.

ART. 21 - CHIUSURA DEL FERETRO

1. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

ART. 22 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. A norma dell'art. 19 della L.R. n. 18/2010 le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della L.R. n. 18/2010. Nelle more dell'emanazione della delibera regionale, la struttura dei feretri e le qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura, oltre che al trasporto e devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/90 e dalla Circolare n. 24 del 24.06.93 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. 08.07.1993 n. 158.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 23 - TIPI DI TRASPORTO

1. Nel territorio comunale il servizio dei trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza.
2. Il trasporto funebre può essere eseguito unicamente dalle imprese di onoranze funebri in possesso della autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. Veneto n. 18/2010 e della D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.
3. Per ogni trasporto funebre diretto ad altro Comune o all'estero è dovuto un diritto di trasporto. In relazione alla diversificazione delle tipologie di trasporto, potranno essere previste tariffe differenziate.
4. Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con propri mezzi e i trasporti verso altro Comune finalizzati all'effettuazione della cremazione con successiva sepoltura presso i cimiteri di Arzignano o trasporti fuori Comune per autopsia o altri accertamenti necroscopici.
5. Per i trasporti nel Comune, l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
6. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.

ART. 24 - ORARIO TRASPORTI

1. Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, l'ASL e le Associazioni di categoria afferenti la materia disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo in particolare a:
 - a) Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
 - b) Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - c) Giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - d) Viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
 - e) Modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.
2. In ogni caso al fine di garantire il corretto svolgimento del lavoro del personale addetto al cimitero, nell'ipotesi di più funerali nello stesso giorno, l'arrivo delle salme al cimitero dovrà essere distanziato di almeno 60 minuti.
3. La ditta incaricata darà comunicazione del trasporto funebre al custode del Cimitero almeno 24 ore prima del funerale.

ART. 25 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI FUNEBRI

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, è eseguito con mezzo chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

2. A norma della D.G.R. n. 982 del 17.06.2014, allegato A, il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

ART. 26 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI

1. L'incaricato del trasporto di una salma o resti fuori Comune deve essere munito di una apposita autorizzazione del responsabile del servizio, a norma dell'art. 338 del T.U.LL.SS. 1265/1934, che deve essere consegnata al custode del Cimitero o del forno crematorio.

2. La domanda deve essere accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile.

3. Alla autorizzazione al trasporto è allegato il verbale di eseguite prescrizioni per trasporto funebre di salma, a cura dell'incaricato al trasporto.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi del presente regolamento.

5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile di servizio del Comune ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al primo comma.

ART. 27 - TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

Il trasporto di salma per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 ed all'art. 26 della Legge Regionale Veneto n. 18/2010.

ART. 28 - TRASPORTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al deposito di osservazione, prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, deve essere eseguito con mezzo chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, etc., il responsabile del servizio, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il responsabile del servizio, sentito il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione, o in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

ART. 29 - TRASPORTO DI OSSA E CENERI

1. Il trasporto di ossa e di ceneri è autorizzato dal responsabile di servizio: tale trasporto non è soggetto alle misure igienico precauzionali stabilite per il trasporto di salma.
2. Se il trasporto è da o per l'estero l'autorizzazione sarà data a norma dell'art. 26 della Legge Regionale Veneto n. 18/2010.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
4. I contenitori di ossa e ceneri devono riportare gli estremi identificativi del defunto o se sconosciuto la data e il luogo del ritrovamento.

ART. 30 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente Capo V si osservano le disposizioni contenute nel Capo IV del D.P.R. n. 285 e nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 pubblicata su G.U. del 08.07.1993 n. 158, oltre che nella Legge Regionale Veneto n. 18/2010 e nella D.G.R. Veneto n. 982 del 17 giugno 2014.

TITOLO III - ATTIVITA' CIMITERIALE

CAPO I - CIMITERI

ART. 31 – ELENCO DEI CIMITERI

I cimiteri appartenenti al demanio comunale e destinati alla sepoltura di cadaveri sono quelli dell'Altura e di Pugnello.

ART. 32 – DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto stabilito dagli articoli 101 e seguenti del D.P.R. 285/90, come modificato ed integrato dalla D.G.R. 982/2014, allegato A paragrafo "Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri". Si richiamano, per quanto applicabili, l'art. 42 e l'art. 43 della L.R. 18/2010.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché sulle cappelle private familiari e sulle tumulazioni privilegiate, spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
3. In particolare l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi i cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l'istanza di autorizzazione.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale del gestore del cimitero.
5. Competono esclusivamente ai servizi cimiteriali comunali le operazioni cimiteriali intendendosi per tali l'inumazione, la tumulazione, l'esumazione, l'estumulazione, la traslazione, le registrazioni ad essi connesse, i servizi propri del cimitero.

ART. 33 - COMPITI DEL CUSTODE NECROFORO

1. Al servizio dei cimiteri è addetto un custode necroforo.
2. Il custode è responsabile della custodia e manutenzione dei Cimiteri nonché dei servizi che in esso si svolgono e in particolare:
 - a) per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro. Per i feretri non provenienti da altri cimiteri, ritira anche il permesso di seppellimento ed il verbale di eseguite prescrizioni per il trasporto;
 - b) presenza e provvede alle operazioni di inumazione, tumulazione e dispersione delle ceneri, dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa risponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
 - c) sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza;
 - d) iscrive nell'apposito registro, vidimato dal Sindaco, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, le dispersioni di ceneri, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del Regolamento 10.9.90, n. 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti mortali, ossa, ceneri, etc; tale registro deve essere tenuto con diligenza e conservato presso il Cimitero;
 - e) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
 - f) presenza e provvede alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegna copia al Comune;
 - g) sorveglia che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato e che siano state pagate le relative tariffe;
 - h) regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
 - i) durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
 - l) vigila e si accerta che la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
 - m) controlla che le tombe private siano in buono stato di manutenzione e segnala all'Ufficio Tecnico Comunale gli eventuali stati di degrado e di pericolo, ove si verificano;
 - n) dispone e/o provvede alla regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, chiedendo, quando occorre, una disinfezione;
 - o) è responsabile del buon andamento dei Cimiteri assegnati e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento, comprese quelle di cui al successivo art. 35;
 - p) è tenuto a comunicare all'Ufficio Tecnico comunale l'inosservanza del presente regolamento ad opera degli utenti ed eventuali stati di degrado delle strutture, onde tutelare l'incolumità pubblica.

3. Le mansioni di cui sopra possono essere svolte anche dal personale del soggetto affidatario della gestione dei servizi cimiteriali.

ART. 34 - COMPITI DEL SEPPELLITORE NECROFORO

1. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore, al quale, in particolare, compete:

a - eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni, etc.;

b - eseguire le tumulazioni in loculi o tombe e provvedere alla chiusura degli stessi con opere in muratura;

c - durante le suddette operazioni, indossare i capi di vestiario ed i dispositivi di protezione avuti in dotazione dall'Amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli correttamente;

d - su richiesta del custode o dell'Ufficiale dello Stato Civile, recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;

e - attendere alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i portici, nei campi e nei vialetti, mantenere curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente l'erba;

f - provvedere alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;

g - svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero e sostituire il custode - necroforo in caso di assenza per ferie o per malattia.

2. Il necroforo seppellitore non può appropriarsi, in nessun caso, di cose di pertinenza dei feretri, nè accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.

3. Le mansioni di cui sopra possono essere svolte anche dal personale del soggetto affidatario della gestione dei servizi cimiteriali.

4. Relativamente al trattamento dei rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale si applica il D.lgs. n. 152/2006.

ART. 35 - PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

1. Il Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. 18/2010.

2. I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere dell'Azienda ULSS competente per territorio.

3. I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.

ART. 36 - COSTRUZIONE DEI CIMITERI

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e la costruzione di cimiteri nuovi, devono essere redatti conformemente alle norme di cui al Capo X del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 e alle leggi sanitarie vigenti, oltre che agli artt. 27 e seguenti della L.R. Veneto n. 18/2010, all'Allegato A DGR n. 433 del 04.04.2014 e alla Legge n. 166/2002.

ART. 37 – REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI

1. Il piano cimiteriale può prevedere reparti speciali ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/1990.
2. I feti e gli altri prodotti del concepimento che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono sepolti a sistema di inumazione in campo speciale, dove le fosse hanno le caratteristiche stabilite dalla D.G.R. n. 433/2014, paragrafo "Sepolture per inumazioni".
3. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono inumate nel campo speciale ad esse riservato. Le caratteristiche delle fosse sono stabilite dalla D.G.R. n. 433/2014, paragrafo "Sepolture per inumazioni".
4. È possibile procedere a sepoltura di parti anatomiche riconoscibili in sepolture concesse ad aventi titolo a disporne.
5. In via eccezionale, reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano cimiteriale.
6. Nel cimitero dell'Altura sono presenti i seguenti Campi speciali:
 - "Campo bambini" destinato ad accogliere le salme dei bambini deceduti di età inferiore ai 10 anni;
 - Campo indecomposti destinato alla mineralizzazione dei resti mortali;
 - Campo riservato alla inumazione di feti, prodotti del concepimento;
 - Campo riservato all'inumazione di parti anatomiche.
7. Le operazioni di cui sopra vengono registrate nel registro di cui all'art. 52 D.P.R. n. 285/90.

ART. 38 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri comunali sono ricevute, salvo sia richiesta altra destinazione, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione i cadaveri, i resti mortali, le ceneri e le ossa di persone decedute nel territorio del Comune, o che ovunque decedute, avevano al momento della morte, la propria residenza nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, resti mortali, le ossa e le ceneri aventi diritto d'uso nei Cimiteri di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono ricevute altresì le salme di persone ricoverate in case di cura o di riposo site fuori dal territorio comunale e che per tale motivo hanno perso la residenza nel Comune.
4. Sono altresì ricevute le salme di persone, che pur non avendo al momento della morte la residenza nel Comune, vi hanno risieduto per un periodo non inferiore a venticinque anni, con oneri totalmente a carico dei richiedenti a prescindere dalla tariffa stabilita e subordinatamente alla disponibilità di spazio in Campo Comune.

ART. 39 - ORARI APERTURA CIMITERI

1. I cimiteri rimangono aperti al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con ordinanza del

Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura presso il Cimitero dell'Altura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Durante il periodo in cui il Cimitero non è aperto al pubblico, i cancelli, di norma, devono rimanere chiusi a chiave.

5. In occasione delle festività dei defunti, si dispone che, a partire dal giorno 27 ottobre e sino a tutto il 5 Novembre, sia sospeso, di norma, qualsiasi lavoro inerente alla costruzione di manufatti, alla posa di lapidi e segni funerari all'interno dei cimiteri. Ugualmente in occasione delle festività natalizie si dispone la sospensione delle attività di cui sopra dal 20 al 26 dicembre compreso, fatto salvo qualsiasi diversa determinazione assunta con ordinanza sindacale.

ART. 40 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio di stato civile.

3. Il Comune può autorizzare solenni esequie a persone che abbiano dato lustro alla Città nell'esercizio, di arti e professioni o per particolari atti e azioni che siano riconosciute meritorie.

4. L'autorizzazione in deroga alle norme generali sui cortei funebri e l'allocatione del feretro in camera ardente al di fuori dell'obitorio sono rilasciate dal Comune in osservanza delle prescrizioni impartite dall'azienda ULSS.

5. In casi eccezionali di onoranze speciali, civili, militari e religiose, il Comune può autorizzare modalità differenti di svolgimento del trasporto funebre in osservanza delle prescrizioni impartite dall'azienda ULSS.

ART. 41 - DIVIETI

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali, tranne nel caso che l'animale sia di ausilio a ipo-vedente;
- b) agli animali liberi;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) ai fanciulli di età inferiore ai 6 anni, quando non siano accompagnati da adulti.

2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fare questua e svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal Comune;
- i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del Comune e l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione del competente Ufficio Tecnico comunale o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme, se non debitamente autorizzato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- m) E' vietato il deposito di oggetti ingombranti: il transito nei porticati e nei passaggi comuni dovrà risultare costantemente garantito.

3. E' fatto divieto alle imprese funebri:

- di procacciare servizi in modo molesto e inopportuno e di acquisire illecitamente informazioni e notizie allo scopo;
- di offrire servizi all'interno dei cimiteri, negli uffici e nei locali del servizio cimiteriale;
- di svolgere intermediazione nell'attività funebre, anche semplicemente proponendo o segnalando operatori del settore.

4. I divieti predetti, in quanto, possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.

ART. 42 - DIVIETO INGRESSO VEICOLI

1. Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei carri funebri, dove possibile e se regolarmente autorizzati.

2. Per motivi di salute opportunamente documentati, il Comune può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

3. Per il trasporto dei materiali da costruzione, l'ingresso dei veicoli sarà consentito nell'intesa che l'ingombro, il peso e le capacità di manovra del veicolo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero, limitatamente al tempo necessario allo scarico e carico del materiale.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra, deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti

e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, con esclusione dei giorni di sabato e festivi.

CAPO II – LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI CIMITERIALI

ART. 43 – IMPRESE PRIVATE

1. Per l'esecuzione di restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., che non siano riservati ai Servizi cimiteriali comunali, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta che risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la CCIAA per la specifica attività commissionata.

2. Per ogni intervento di ordinaria manutenzione dovrà essere inviata apposita comunicazione al settore Lavori Pubblici. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della comunicazione salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di detto termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.

3. Per l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione i concessionari dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dalla dichiarazione degli estremi di iscrizione alla competente categoria professionale. I concessionari di sepoltura privata o imprese da loro incaricate, hanno altresì facoltà di collocare, previa comunicazione di inizio lavori all'Ufficio Tecnico comunale, lapidi, copritomba, ricordi e similari in conformità alle specifiche norme di edilizia cimiteriale.

4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

6. I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal gestore del cimitero.

7. Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 44 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

7. Si richiamano i commi 6 e 7 del precedente articolo.

ART. 45 – RESPONSABILITA’ – DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui agli articoli precedenti possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del valore della concessione quale risultante dalle tariffe in vigore, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, previa valutazione dell'Ufficio Tecnico.

3. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata la regolare ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati.

4. È vietato in ogni caso occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta. L'impresa deve inoltre recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 46 - MATERIALI ORNAMENTALI

1.- E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, purchè decorosi. E' altresì consentito coltivare fiori e piante ornamentali purchè non superino l'altezza di un metro, non eccedano con i rami dal perimetro dello spazio appositamente assegnato, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la rimozione del materiale deposto senza obbligo di alcun preavviso.

2. Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse, che sulle sepolture private, così come i disegni delle lapidi, di eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni, dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche appositamente fornite dai Servizi Tecnici.

3. Sui monumenti funebri è vietato apporre scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.

4. Ai loculi non possono essere fissati vasi, cassette o altri recipienti, che sporgano oltre 12 cm dalla parete.

5. I ceri e i lumi con fiamma viva eventualmente collocati, devono essere soltanto del tipo con coperchio e in ogni caso posti in modo da evitare qualsiasi rischio di innescare l'incendio di fiori vivi o secchi o di materiale plastico collocato nelle sepolture adiacenti.

6. I cuscini e le ghirlande floreali collocati presso la sepoltura in occasione della cerimonia funebre potranno essere rimossi dagli operatori cimiteriali in ogni tempo, qualora costituiscano intralcio al transito, alle operazioni cimiteriali o di pulizia dell'area.

CAPO III - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 47 - INUMAZIONE NEI CAMPI ORDINARI E NEI CAMPI SPECIALI

1. Nei cimiteri sono previsti appositi campi destinati alla sepoltura nella nuda terra.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun quadro e poi, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione di cadaveri e resti mortali si distinguono in ordinarie, speciali e private:
 - a) sono ordinarie le sepolture di cadaveri della durata di 20 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata di un feretro. L'operazione di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - b) sono speciali le sepolture di resti mortali della durata di 5 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata o la cremazione. L'operazione di inumazione in campo speciale è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) sono private le sepolture effettuate in aree in concessione per inumazione di cadavere della durata di almeno 20 anni.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse e dei feretri, si applicano le norme di cui al Capo XIV del D.P.R. n. 285/90, come modificate dalla normativa regionale, in particolare dalla DGR 433/2014.
5. All'interno del Comune è compito del medico necroscopo, sulla base di motivazioni igienico sanitarie, prescrivere l'obbligo della doppia cassa per il trasporto funebre, anche quando la destinazione sia la inumazione. In quest'ultimo caso la cassa di zinco sarà opportunamente tagliata prima dell'inumazione.
6. Nel confezionamento di un feretro destinato ad inumazione e a tumulazione areata è necessario che la impermeabilità a garanzia di eventuali percolazioni durante il trasporto sia limitata al fondo e alle pareti laterali, dovendosi favorire i processi ossidativi, una volta inumato o tumulato.
7. È consentito l'interramento di urna cineraria o cassetta resti in manufatto cementizio, equivalente alla tumulazione ipogea, in area di inumazione in concessione. In tal caso dovrà essere posizionato a cura e spese del concessionario, un pozzetto di dimensioni adeguate. Tale pozzetto, chiuso ermeticamente, dovrà essere posizionato al di sotto del tumulo o lastra tombale.
8. Allo scadere della concessione dell'area di inumazione le ossa o le ceneri, se non diversamente richiesto dagli aventi diritto, saranno collocate rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.

ART. 48 - CIPPO, LAPIDE, COPRITOMBA

1. Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero

progressivo.

2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e il mantenimento del buono stato conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. Tutte le fosse devono essere colmate unicamente con terra per almeno un terzo della superficie di copertura. La rimozione di eventuali materiali di copertura apposti è a carico del concessionario, così come la rimozione e il riposizionamento dei profili, qualora presenti.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, o se del caso il gestore del cimitero, interviene per provvedere alla rimozione di eventuali situazioni di imminente pericolo, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi. Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti previsti dal presente regolamento.

ART. 49 - TUMULAZIONI E DIVIETI INERENTI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti mortali, cassette di ossa o urne cinerarie in opere murarie – cellette, loculi, cappelle e tombe di famiglia – costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente regolamento.

3. A far tempo dal 18 aprile 2014, per effetto dell'Allegato della D.G.R. n. 433/2014, paragrafo "Sepolture per tumulazioni" ogni nuova costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione autorizzata da parte del Comune deve avere le caratteristiche ivi stabilite a seconda dei casi per loculi stagni, anche detti sigillati, o loculi areati. Manufatti esistenti, previa valutazione del grado di impermeabilità ai liquidi ed ai gas, possono essere attrezzati per l'utilizzo come loculi areati. In tal caso, ai fini del calcolo pianificatorio di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 43, la originaria durata della concessione viene dimezzata.

4. Per le modalità di tumulazione ed le caratteristiche costruttive dei nuovi manufatti si applicano le norme di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 285/90, come modificate ed integrate dalla D.G.R. n. 433/2014, in caso di nuovo cimitero o di ampliamento dell'esistente; per i manufatti preesistenti restano applicabili le norme di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 285/90.

5. Sono fatte salve, inoltre, le deroghe consentite ai sensi dell'articolo 106 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 50 - CARATTERISTICHE DI FERETRI ED URNE DESTINATE ALLA TUMULAZIONE

1. I feretri devono avere caratteristiche e modalità di confezionamento conformi alle norme di cui agli articoli 30 e 31, 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, e per la tumulazione aerata alle norme regionali di cui alla D.G.R. n. 433/2014 paragrafo "Sepolture per tumulazioni – Loculi aerati" e al presente regolamento, ricorrendone i presupposti.

2. Le urne cinerarie destinate alla tumulazione devono essere sigillate, di materiale resistente ai fini della conservazione, recanti all'esterno i dati anagrafici della persona defunta.

3. Le urne cinerarie consegnate, nel rispetto della volontà della persona defunta, al soggetto affidatario, a fini di conservazione con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie, devono avere le stesse caratteristiche di cui al comma precedente.

ART. 51 – DEPOSITO PROVVISORIO IN LOCULO O CELLETTA

1. La concessione provvisoria di loculo o celletta è consentita previo versamento della tariffa prevista in base al periodo richiesto ove previsto, in via eccezionale nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino in tombe private;
- b) per salme in attesa di cremazione, traslazione in altro manufatto o trasferimento in altro cimitero;

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Dirigente Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori o per consentire le operazioni di cui al punto b).

3. In ogni caso, il deposito non può superare i 90 giorni.

4. Il canone di utilizzo è fissato in una tariffa giornaliera, aggiornata periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 52 - ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie per normale rotazione da campo comune si eseguono dopo almeno 20 anni dall'inumazione, fatti salvi prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative dei Servizi Cimiteriali comunali.

2. Le esumazioni da fossa a terra si eseguono allo scadere della concessione o trascorsi almeno vent'anni dalla sepoltura.

3. Le salme che risultano indecomposte sono trasferite o in apposito campo all'uopo destinato (c.d. campo speciale di mineralizzazione) o in campo comune in attività, in modo da non interrompere la scadenza generale del campo o avviate a cremazione.

4. Le esumazioni dal campo speciale di mineralizzazione si eseguono decorsi almeno 5 anni dall'inumazione, fatti salvi prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative dei Servizi Cimiteriali comunali.

5. Le esumazioni dal campo speciale di cui all'art. 37 comma 2, si eseguono decorsi almeno 5 anni dall'inumazione, fatti salvi prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative dei Servizi Cimiteriali comunali.

6. Le esumazioni dal campo di inumazione di esiti di attività chirurgica si eseguono decorsi 10 anni dall'inumazione, fatti salvi prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative dei Servizi Cimiteriali comunali.

7. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente competente con propria ordinanza.

8. Le esumazioni straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Dirigente responsabile che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

9. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione straordinaria sono interamente a carico di chi le chiede o le dispone.

ART. 53 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione oppure, su richiesta dei familiari aventi titolo, dopo almeno vent'anni dalla tumulazione. Per le salme tumulate in sepoltura privata a concessione perpetua, l'estumulazione ordinaria avviene, su richiesta degli interessati, trascorsi almeno vent'anni dal decesso.

2. Nel caso di incompleta mineralizzazione, i resti mortali, devono essere inumati, in apposito campo all'uopo destinato (c.d. campo speciale di mineralizzazione) o in campo comune in attività, in modo da non interrompere la scadenza generale del campo, per un periodo di 5 anni o avviati a cremazione.

3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei in cassette ossario o al deposito in ossario comune o avviare gli stessi a cremazione. Il Dirigente competente, sentita l'azienda ULLS, può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede.

4. Qualora l'incaricato dell'azienda ULSS constati la non perfetta tenuta del feretro, può essere ugualmente consentito il trasferimento, previa idonea sistemazione dello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 88 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 54 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Dell'inizio delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie è dato avviso almeno due mesi prima a mezzo di cartelli affissi all'albo del Comune e negli appositi spazi presso i cimiteri.

ART. 55 - ESTUMULAZIONI: OPERAZIONI VIETATE

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale fu collocato nel loculo o nella tomba.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 56 - TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI

1. I resti esumati o estumulati, che risultino non completamente scheletrizzati, possono essere inumati, per un periodo di 5 anni, nel campo ad inumazione speciale sito presso il Cimitero dell'Altura, o cremati, secondo quanto richiesto dagli aventi titolo.

2. In caso di inumazione dovrà essere praticata l'asportazione dell'eventuale involucro in zinco, e dovrà essere utilizzato un contenitore in materiale facilmente biodegradabile. I resti mortali reinumati vengono sottoposti al trattamento con particolari sostanze biodegradanti al fine di favorire la ripresa dei processi di scheletrizzazione.

3. I resti mortali possono essere cremati:

a) sempre quando vi sia istanza da parte di un avente titolo, intendendosi per tale il coniuge superstite, parte unita civilmente, o, in sua assenza il parente più prossimo. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado prevale la volontà della maggioranza di essi;

b) quando vi sia disinteresse da parte degli aventi titolo per le esumazioni ordinarie da

campo comune o a scadenza di concessioni in cui tale eventualità non sia prevista nell'atto di concessione e vi sia insufficienza di aree dedicate alla sepoltura. L'insufficienza di aree dedicate alla sepoltura deve risultare da provvedimento di Giunta Comunale che indichi le misure per porvi rimedio, tra cui quelle di procedere obbligatoriamente alla cremazione di resti mortali.

4. Accertato il disinteresse degli aventi titolo e nel caso in cui non sia stato possibile reperire alcuno di essi, l'elenco dei resti mortali da cremare è pubblicato per 60 giorni consecutivi all'albo pretorio digitale del Comune.

5. Decorso tale periodo di pubblicazione, senza che alcun parente abbia avanzato nel frattempo, istanza per una diversa sepoltura, i Servizi cimiteriali del Comune avviano a cremazione i resti mortali per i quali è certificato il disinteresse e sversano le ceneri risultanti nel cinerario comune del cimitero, previa autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. g) L. 130/2001.

ART. 57 - RACCOLTA OSSA

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 52 "Esumazioni ordinarie e straordinarie" sono depositate nell'ossario comune, a meno che, le parti interessate facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o avviarle a cremazione.

2. Il disinteresse degli aventi titolo è certificato dalla pubblicazione per 60 giorni consecutivi all'albo pretorio digitale del Comune, dell'elenco delle salme per le quali si intende procedere all'esumazione senza che alcuno, in tale lasso di tempo, avanzi istanza per una diversa destinazione.

3. E' consentito collocare una o più cassette con resti ossei in apposito spazio separato situato all'interno della tomba di famiglia, in conformità a quanto previsto dal comma 1, art. 75 del presente regolamento.

4. E' altresì consentito collocare una o più cassette con resti ossei in loculo, ove lo permettano le dimensioni interne del manufatto. La collocazione in tale ultimo caso potrà avvenire solamente qualora vi sia nei confronti del concessionario o della salma tumulata un rapporto di coniugio, convivenza more uxorio risultante da certificazione anagrafica o di parentela entro il secondo grado.

5. Spetta al personale del gestore del cimitero stabilire se le cassettoni possono trovare effettiva collocazione in base al presente Regolamento.

6. Le cassette eventualmente collocate in loculo vuoto non dovranno in ogni caso impedire la tumulazione successiva della salma.

7. I resti potranno rimanere ivi tumulati fino alla scadenza naturale della concessione originaria.

8. E' altresì consentito l'interramento della cassetta ai sensi dell'art. 47 del presente Regolamento.

9. In ogni caso le ossa devono essere raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. (art. 41 L. R. n. 18/2010).

ART. 58 - OGGETTI PREZIOSI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi titolo possono darne avviso al momento della richiesta

dell'operazione. In tal caso i richiedenti o un familiare delegato si obbligano a presenziare a detta operazione ed in caso di impossibilità, dovuta ad essi per qualsiasi motivo, il Comune rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti da parte del personale del gestore del Servizio cimiteriale e della consegna viene redatta ricevuta in duplice esemplare, una delle quali è consegnata al reclamante e l'altra conservata agli atti del cimitero.

3. Se non richiesti dagli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune che potrà liberamente alienarli e il cui ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

ART. 59 - DISPONIBILITÀ DI MATERIALI E OPERE SULLE SEPOLTURE

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, passano in proprietà del Comune che impiega i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2. Il Comune, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, in concomitanza con la richiesta di esumazione, estumulazione, o alla scadenza delle concessioni, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere assegnate a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati all'avente diritto richiedente.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

ART. 60 - AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE

1. A norma dell'art. 46 della L.R. n. 18/2010, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001. Il certificato necroscopico non necessita di legalizzazione.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo,

né il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 61 – REGISTRO PER LA CREMAZIONE

1. È istituito presso questo comune il registro per la cremazione, tenuto presso l'Ufficio di Stato Civile. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha già manifestato la propria volontà di essere cremato.
2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

ART. 62 – CONSEGNA E DESTINAZIONE FINALE DELL'URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono destinate al cinerario comune a meno che, le parti interessate facciano domanda di raccoglierle per deporle in apposite cellette, previo pagamento del corrispettivo così come stabilito nell'allegato tariffario.
2. E' consentito collocare una o più urne cinerarie in apposito spazio separato situato all'interno della tomba di famiglia, in conformità a quanto previsto dal comma 1, art. 75 del presente regolamento.
3. E' altresì consentito collocare una o più urne cinerarie in loculo, ove lo permettano le dimensioni interne del manufatto. La collocazione in tale ultimo caso potrà avvenire solamente qualora vi sia nei confronti del concessionario o della salma tumulata un rapporto di coniugio, unione civile, convivenza more uxorio risultante da certificazione anagrafica o di parentela entro il secondo grado.
4. Spetta al personale del gestore del cimitero stabilire se le cassettoni possono trovare effettiva collocazione in base al presente Regolamento.
5. L'urna cineraria potrà rimanere ivi tumulata fino alla scadenza naturale della concessione originaria. Qualora il feretro sia estumulato prima della scadenza della concessione, anche le ceneri devono trovare altra collocazione.
6. E' altresì consentito l'interramento dell'urna cineraria ai sensi dell'art. 47 del presente Regolamento.
7. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
8. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
9. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge, alla parte unita civilmente o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo precedente sono annotati:

a) numero progressivo e data;

- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

10. In ogni caso le ceneri devono essere raccolte in urna ermeticamente chiusa con gli estremi identificativi del defunto. (art. 49 L.R. 18/2010).

ART. 63 – MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' AI FINE DELLA CREMAZIONE, DELLA DISPERSIONE E DELL'AFFIDO.

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione avviene con le modalità previste dall'articolo 3, c. 1, lett. b) della legge n. 130/2001.
2. In caso in cui la volontà alla dispersione sia espressa da più parenti dello stesso grado, è necessaria l'unanimità degli stessi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del dichiarante.
3. Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta spetta al tutore.
4. Ai fini dell'affidamento dell'urna cineraria prevale quanto disposto in vita dal defunto. In mancanza, e nel caso di pluralità di aventi titolo all'affidamento è richiesto il consenso di tutti gli stessi.

ART. 64 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'ufficiale dello stato civile di questo Comune autorizza la dispersione delle ceneri per le persone decedute in questo Comune, per le ceneri già presenti nei cimiteri di questo Comune e per le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri precedentemente sepolti nei cimiteri di questo Comune e per i residenti deceduti all'estero.
2. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area cimiteriale, nelle altre aree pubbliche individuate con deliberazione di Giunta Comunale e in aree private.
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
4. La dispersione nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, mediante immissione in acqua delle ceneri.
5. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), all'interno di parchi o giardini pubblici, in aree di terreno coltivato, e all'interno di edifici o manufatti.

6. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna.

7. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata nel piano regolatore cimiteriale.

8. Qualora non sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al personale gestore dei cimiteri.

9. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita secondo il seguente ordine:

- dal coniuge, o dalla parte unita civilmente
- dai figli,
- dai genitori,
- dal convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica,
- dagli altri parenti in ordine di grado,
- dagli affini in ordine di grado.;
- dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto vi sia iscritto;
- dal tutore di minore o interdetto.

In caso di concorrenza di più aventi titolo, la dispersione è eseguita da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi. In mancanza dei soggetti di cui sopra, provvede alla dispersione il personale del gestore del cimitero. In ogni caso il coniuge, la parte unita civilmente e i parenti del defunto possono assistere alla dispersione delle ceneri del defunto, qualora lo desiderino.

10. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune.

11. La dispersione nel territorio Comunale, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza dell'incaricato dal Comune, che dovrà provvedere alla vigilanza delle operazioni di dispersione e alla registrazione di cui all'art. 52 DPR n. 285/1990.

12. Nel caso il defunto non abbia scelto il luogo della dispersione o se questo non sia tra quelli consentiti, spetta al coniuge, alla parte unita civilmente o ai parenti aventi titolo la scelta del luogo di dispersione.

13. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

14. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

15. L'avvenuta dispersione è iscritta cronologicamente in apposito registro comunale, a tenuta

informatica, conservato presso i servizi cimiteriali.

ART. 65 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA E LUOGO DI CONSERVAZIONE

1. Per le ceneri affidate a persone residenti nel Comune, dell'affidatario, del defunto, del luogo di conservazione dell'urna e dell'eventuale recesso, è tenuta traccia mediante iscrizione cronologica in apposito registro comunale, a tenuta informatica, conservato presso i servizi cimiteriali.

2. Ove l'affidatario intenda cambiare il luogo in cui è affidata l'urna cineraria è necessario dichiararlo all'ufficio comunale che ha registrato l'originale affidamento, sia per annotare il cambiamento, sia per il rilascio di autorizzazione al trasporto.

3. In caso di affidamento familiare l'urna, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 343 TU Leggi sanitarie R.D. 1265/34, deve essere contenuta in un luogo confinato che la possa racchiudere, a vista o meno. Ove il colombario non sia incorporato al suolo o a strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

4. L'avente titolo all'affidamento personale dell'urna cineraria è unicamente ed in ordine:

a) la persona, individuata per iscritto dalla persona defunta;

b) il coniuge o la parte unita civilmente, indipendentemente dall'esistenza di uno scritto del defunto che lo designi affidatario;

c) il parente entro il secondo grado, indipendentemente dall'esistenza di uno scritto del defunto che lo designi affidatario, purché egli confermi per iscritto la sua volontà di essere affidatario unico dell'urna cineraria e sussista l'assenso di tutti gli altri parenti di pari grado.

5. Con la morte del primo affidatario diviene nuovo affidatario l'erede che accetta tale qualità per iscritto. Per la designazione del nuovo affidatario unico occorre l'assenso di tutti gli aventi titolo. In assenza di accordo o di accettazione si applica il successivo comma 8.

6. Nel caso il defunto, in vita non sia nelle condizioni di esprimere la volontà di affidamento, e quindi per i minori e le persone interdette, vale la volontà manifestata per loro dai legali rappresentanti.

7. L'affidatario deve accettare per iscritto tale individuazione, consapevole degli obblighi che derivano per la conservazione dell'urna, e in particolare di quanto specificato al comma 2 dell'art. 343 del TU delle LL.SS., in sede di affidamento dell'urna.

8. Quando manchi l'accettazione scritta dell'affidamento unico o nei casi in cui, successivamente, l'affidatario dell'urna cineraria, o se del caso un suo erede, non intenda più conservarla nel luogo appositamente destinato nella sua residenza o domicilio, può provvedere alla sepoltura delle ceneri in manufatto di cui possa disporre nel cimitero prescelto o, in difetto, depositare le ceneri nel cinerario comune.

9. E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

CAPO I - TIPOLOGIE E CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

ART. 66 - TIPOLOGIA

1. Nel cimitero il Comune può concedere per le sepolture private, nei limiti delle disponibilità e delle norme regolamentari, l'uso di aree e di manufatti anche realizzati dallo stesso.
2. Le concessioni in uso dei manufatti realizzati dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi per feretri, ossarietti e loculi ossario in genere, nicchie singole per urne cinerarie, fosse singole in tomba terranea o murata);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle private, tombe di famiglia in concessione).
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo tariffa stabilita dal competente organo comunale.
4. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione stagna o areata, nonché a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Comune, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio competente.
6. La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa rilasciata dal Comune. Permane integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
7. Tale diritto non è commerciabile, né alienabile. Il concessionario potrà, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione a favore del Comune.
8. Per quanto non previsto dal presente regolamento comunale vale quanto stabilito dal Capo XVIII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

ART. 67 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni per sepolture private possono consistere:
 - a - nell'uso temporaneo, per anni trenta dalla data di concessione, di loculi predisposti dal Comune;
 - b - nell'uso temporaneo, per anni 99 dalla data di concessione, di tombe di famiglia predisposte dal Comune;
 - c - nell'uso temporaneo, per anni trenta dalla data di concessione, di cellette, predisposte dal Comune per la conservazione di resti ossei e ceneri;
 - d - nell'uso temporaneo, per anni trenta dalla data di concessione di fosse a terra;
2. Le concessioni perpetue di tombe, fosse a terra e loculi rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 si estinguono, oltre che per decadenza o per revoca, a seguito di estumulazione o esumazione della salma dalla sepoltura in cui è stata tumulata o inumata e alla quale era destinata.

ART. 68 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Chi intenda ottenere in concessione una sepoltura privata di qualsiasi tipo, deve presentare apposita domanda.

2. La domanda di concessione comporta automaticamente l'accettazione di tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Nel caso di più domande giacenti per l'assegnazione di tomba di famiglia e qualora non fosse possibile dare evasione a tutte, si procederà all'assegnazione, previo avviso pubblico sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta Comunale che dovranno tener conto della situazione contingente.

4. L'assegnazione di loculo o fossa a terra, ad esclusione della deroga di cui al comma seguente, è effettuata solamente in presenza di salma, intendendosi con tale termine la necessità di tumulare o inumare un feretro.

5. È consentita l'assegnazione di loculo o fossa a terra non in presenza di cadavere, se vi è disponibilità di tali manufatti tenuto conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le tumulazioni e ad almeno due turni per le inumazioni. E' in ogni caso demandata alla Giunta Comunale l'individuazione dei criteri generali per l'assegnazione.

ART. 69 – COSTRUZIONE DELLE OPERE - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 68, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 44 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Comune, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di durata massima pari a 12 mesi ai termini predetti.

4. Il concessionario non vanta diritto nel tempo a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che possono essere in ogni tempo modificate per esigenze di ristrutturazione cimiteriale o gestionali, determinate dal P.r.c..

ART. 70 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione delle sepolture private è stabilito con apposita delibera della Giunta Comunale, e viene rivalutato annualmente con decorrenza dal 1° gennaio, in base all'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo.

2. Se la concessione del loculo cimiteriale o della fossa a terra è richiesta ed ottenuta prima dell'utilizzo, il concessionario o i suoi eredi sono tenuti a corrispondere al Comune, al momento della tumulazione o inumazione tanti quaresimesimi o trentesimi, in base alla durata della concessione, della tariffa in vigore in quel momento quanti sono gli anni necessari a garantire il periodo minimo di sepoltura previsto nel presente Regolamento.

In tale ipotesi la concessione è prorogata.

ART. 71 – RAPPRESENTANTE DEI CONCESSIONARI

1. In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata gli aventi titolo devono darne comunicazione al Comune entro 6 mesi richiedendo contestualmente la variazione per subentro dell'intestazione della concessione.

2. Contestualmente se più sono i concessionari, questi devono designare uno fra essi che

assuma verso il Comune la rappresentanza per l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuta la tariffa stabilita dal competente Organo comunale.

3. Il titolare o il rappresentante di una concessione che trasferisca la propria residenza in altro Comune, deve comunicare il nuovo indirizzo all'ufficio concessioni cimiteriali, che ne prenderà nota nel relativo fascicolo.

ART. 72 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, oppure a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio manutentivo, previa diffida, da trasmettere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al rappresentante dei concessionari interessati, di adempiere nel termine di trenta giorni e potrà disporre, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti ed al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

3. Risultando lo stato di abbandono, di incuria, di impraticabilità o pericolo in base a dichiarazione del responsabile del servizio manutentivo, il responsabile del servizio cimiteriale provvederà ad avviare il procedimento per la messa in mora del titolare della concessione e conseguentemente, in caso di mancato riscontro, pervenire alla dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere in un termine non superiore a trenta giorni, secondo la procedura stabilita nel presente regolamento.

4. Nelle sepulture private costruite dal Comune o in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può provvedere alla manutenzione ordinaria dei manufatti, con l'obbligo per i concessionari di corrispondere l'apposito canone, secondo tariffa stabilita dal competente organo comunale, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il Comune assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

Il Comune può altresì provvedere alla manutenzione straordinaria dei manufatti di cui sopra con l'obbligo per i concessionari di rimborsare le spese sostenute in ragione dei criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il Comune assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

5. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

6. Il canone annuo di manutenzione può essere conglobato nella tariffa di concessione iniziale o richiesto in modo separato. Se richiesto in modo separato, il mancato pagamento

del canone da parte del concessionario, protratto per tre anni, determina la decadenza dalla concessione.

CAPO II - CONCESSIONI

ART. 73 - USO DI LOCULI, FOSSE A TERRA, CELLETTE OSSARIO E NICCHIE CINERARIE

1. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Con la concessione si conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura che, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.

2. Tuttavia quando la concessione del loculo o fossa a terra venga rilasciata prima dell'utilizzo, la stessa s'intende effettuata per la tumulazione o inumazione di un membro della famiglia, intendendosi per famiglia il coniuge, la parte unita civilmente, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica, gli ascendenti, i discendenti diretti, i collaterali fino al secondo grado civile, previa per questi ultimi l'assenso del concessionario. L'assenso è presentato sotto forma di dichiarazione, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nel caso di trasferimento di un cadavere da un loculo di prima tumulazione ad altro di nuova concessione, richiesto per tumulazione accanto ai familiari, il loculo vecchio ritornerà al Comune che rimborserà al concessionario la quota stabilita dall'art. 84 del presente Regolamento.

4. Nel caso si proceda all'estumulazione o all'esumazione della salma, prima dello scadere della concessione, per nuova tumulazione o inumazione di altra salma, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune, tanti trentesimi della tariffa in vigore in quel momento quanti sono gli anni necessari a garantire il periodo minimo di sepoltura previsto nel presente Regolamento. In tale ipotesi la concessione è prorogata.

ART. 74 - CONCESSIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

a - Ad una o più persone e per esse alle loro famiglie

b - Ad Enti Morali, a Congregazioni religiose o alle Parrocchie e per essi al loro rappresentante legale "pro - tempore". In questo caso la concessione si intende fatta a favore esclusivo dei membri dell'ente o della Congregazione e non si estende ai loro familiari.

2. Più concessionari, se d'accordo, con scrittura privata, da presentare al Sindaco, possono procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

3. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

4. La concessione non può essere fatta a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ART. 75 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA

1. Il diritto d'uso delle tombe è riservato:

- a) alla persona dell'originario concessionario del sepolcro;
- b) agli aventi diritto, intendendosi per tali gli appartenenti alla famiglia dell'originario concessionario e le persone fisiche che per successione legittima o testamentaria risultano titolari della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota
- c) convivente more uxorio dell'originario concessionario o dell'avente diritto, così risultante da certificazione anagrafica.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o parte unita civilmente, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta ampliata ai collaterali e agli affini del concessionario previa autorizzazione dello stesso o del rappresentante della concessione.

Il diritto d'uso del sepolcro può essere limitato dall'originale concessionario alle persone della famiglia da lui prescelte.

2. Non è consentito alcun seppellimento ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di altri aventi diritto. In quest'ultimo caso il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.
3. Le eventuali controversie fra titolari di una tomba o titolari di diritto di sepoltura, vanno risolte direttamente dai medesimi, davanti all'Autorità Giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra i detti concessionari.
4. Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari di concessione è dato dall'ordine di preminenza.
5. E' consentita la tumulazione in tombe di famiglia di salme di persone che siano state benemerenti nei confronti del concessionario quando ciò si è comprovato con apposita dichiarazione, da presentarsi al Comune, resa dallo stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e previo consenso anche di eventuali contitolari della concessione.

ART. 76 - TUMULAZIONI PROVVISORIE IN TOMBA DI FAMIGLIA

1. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari, possono disporre per la tumulazione provvisoria di salme, qualora non vi sia disponibilità di alcun tipo di manufatto idoneo alla tumulazione. A tal fine, gli stessi produrranno al Responsabile di servizio apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la loro volontà di consentire l'immissione, a titolo provvisorio, nella tomba di famiglia di persona non avente diritto e che la stessa avviene senza alcun fine di lucro.
2. In tale caso dovrà essere corrisposta al Comune idonea cauzione nella misura del doppio della tariffa in vigore per il trasferimento di salma straordinario.
3. Trattandosi di concessione provvisoria la sua durata non potrà essere superiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta. Trascorso tale termine i familiari del defunto provvisoriamente sepolto dovranno provvedere ad una diversa collocazione della salma.

ART. 77 - VIGILANZA

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata, da parte dei concessionari, se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del responsabile di servizio.
2. Il comune esercita le funzioni di vigilanza sui servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS.

3. Il responsabile del servizio esercita la vigilanza sull'esercizio del diritto d'uso. In particolare, per le tombe di famiglia, la vigilanza riguarda anche la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, in ossequio alla volontà del concessionario originario e alle clausole e condizioni contenute nell'atto di concessione.

4. L'ufficio che rilascia le autorizzazioni al trasporto verifica che le imprese funebri richiedenti sia in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

ART. 78 – DIVISIONE E SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti mediante istanza redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

3. Tali richieste sono recepite e registrate dal Comune, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'art. 2703 del codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

CAPO IV - DECADENZA, REVOCA, E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 79 - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di sepolture private si estinguono oltre che per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, per rinuncia, per soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, la prosecuzione delle stesse nel nuovo cimitero secondo quanto disposto nel Capo XIX del D.P.R. 285/90.

2. I Servizi cimiteriali comunali sono tenuti a compilare l'elenco delle concessioni, con l'indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura, nonché ad annotare l'estinzione della concessione o, se del caso, il rinnovo.

3. Nel caso in cui allo scadere della concessione di loculo o fossa, non sia ancora compiuto il termine minimo per l'estumulazione o l'esumazione della salma ivi presente, il concessionario o suoi eredi sono tenuti a versare tanti quarantesimi o trentesimi, in base alla durata iniziale della concessione, della tariffa in vigore in quel momento quanti sono gli anni necessari a garantire il periodo minimo di sepoltura previsto nel presente Regolamento. In tale ipotesi la concessione è prorogata.

4. L'elenco delle concessioni scadute viene esposto all'albo pretorio digitale del comune e presso i cimiteri. Trascorso un anno dalla pubblicazione, qualora il concessionario non provveda al versamento di cui al comma 3 o a liberare il manufatto entro il termine assegnato o qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi siano sconosciuti, il Comune

dispone, se del caso con o senza la presenza dei familiari, la traslazione del feretro, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico del concessionario o degli altri aventi titolo. Il manufatto così liberato si rende disponibile, dopo eventuale sanificazione, a nuova concessione.

ART. 80 - REVOCA

1. È facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del P.r.c. per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse, senza indennizzo alcuno.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 90 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 81 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, resti mortali, ossa o urna cineraria per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
 - d) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento
 - e) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) quando vi sia l'estinzione della famiglia del concessionario;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio digitale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando i Servizi cimiteriali comunali non dispongano, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del

concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente estese fino al terzo grado di parentela relativo al concessionario.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti del responsabile dei Servizi cimiteriali comunali che adotta apposita determinazione.
5. Nel caso di decadenza non si dà luogo ad alcun rimborso.

ART. 82 - ADEMPIMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo, fatto salvo nei casi di irreperibilità.
4. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.
5. Qualora la famiglia concessionaria di tomba di famiglia venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi vent'anni dall'ultima tumulazione, il Comune inizierà la procedura di cui all'articolo precedente, per i posti rimasti liberi, fermo restando l'obbligo della conservazione nella sepoltura stessa delle salme, con facoltà di procedere alla riduzione in resti di quelle sepolte da oltre vent'anni e di ridurre le lapidi o monumenti installati.

ART. 83 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione della tomba di famiglia solo a favore del Comune. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, ceneri, ossa o, pur essendo stata occupata, tali spoglie mortali siano trasferite in altra sede.
3. In caso di rinuncia si ha diritto al rimborso così calcolato:

$$(70\%A/B) \times (B-C)$$

A= importo versato

B= durata concessione

C= numero anni di utilizzo

con esclusione delle somme pagate per diritti e spese. Se l'utilizzo annuale è superiore a 180 giorni non si dà luogo a rimborso.

4. Il concessionario di una tomba avuta in uso perpetuo può ad essa rinunciare avendo diritto al rimborso del 50% dell'importo versato per la concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.

5. Qualora la rinuncia della concessione avvenga, entro un anno dalla stipula del contratto senza che il manufatto sia stato usato e venga accettata dal Comune, al concessionario verrà restituita una somma pari all'intero importo versato diminuito del due per cento dello stesso, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.

6. Nulla sarà rimborsato nel caso in cui la tomba oggetto di rinuncia non sia conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. e qualora la rinuncia avvenga trascorsi 80 anni dalla concessione.

ART. 84 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE E FOSSE A TERRA

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie e fosse a terra solo a favore del Comune. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, ceneri, ossa o, pur essendo stata occupata, sia libera al momento della rinuncia.

3. In questo caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/40 o 1/30 in base alla durata della concessione, dell'importo versato per la concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

4. Dall'importo del rimborso di cui al precedente comma sarà detratto il costo per il ripristino della lapide nella misura fissata dall'Ufficio Tecnico comunale in base all'effettivo costo del ripristino.

5. Non si fa luogo a rimborsi per le rinunce che intervengono negli ultimi dieci anni della concessione.

6. Nel caso di rinuncia alla concessione di loculi o fosse a terra perpetui spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso del 50 % dell'importo versato per la concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.

TITOLO IV – ATTIVITA' FUNEBRE E NORME FINALI

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 85 – AUTORIZZAZIONE

1. L'attività funebre come definita all'art. 5 della L.R. n. 18/2010 è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre è rilasciata dal SUAP comunale.

Art. 86 – VIGILANZA

La vigilanza sulla regolarità dell'attività funebre nel territorio comunale è esercitato dal Comune a mezzo del servizio di Polizia Municipale.

CAPO II – NORME FINALI

ART. 87 – SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal cimitero comunale e delle sepolture privilegiate, si applicano le norme di cui alla legge regionale Veneto n. 18/2010 ed all'allegato A alla D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.

ART. 88 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, cremazione, trasporto salma ad altra sepoltura, etc..) od una concessione (loculi, tomba di famiglia, cellette o fosse a terra) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati, lasciando indenne il Comune dagli atti che ne derivano.

2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale o previo accordo fra tutte le parti interessate, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.

3. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

ART. 89 - SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 5, al comma 2 dell'articolo 16 e agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 18/2010 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della stessa legge regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 50 della stessa legge regionale, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.

Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

ART. 90 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE

1. Il personale comunale addetto ai Servizi cimiteriali e il personale de gestore dei servizi è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al competente ufficio del Comune le violazioni accertate per l'irrogazione delle sanzioni previste nonché a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento aziendale del Comune di Arzignano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29.01.2014, consultabile sul sito istituzionale del Comune.

2. Altresì il personale è tenuto a rispettare:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

ART. 91 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

3. Nei cimiteri del Comune si applicano le norme di edilizia cimiteriale approvate unitamente al piano cimiteriale. La violazione di tali norme è considerata violazione regolamentare comunale, e sanzionata corrispondentemente.

ART. 92 – COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e non siano espressamente riservati dalla legge o dal presente regolamento ad altri soggetti.

2. Sono fatti salvi gli atti di competenza di altri servizi comunali in base alle seguenti attribuzioni:

- per i lavori comunali di carattere edilizio, per l'impiantistica, la vigilanza tecnica, la cura delle aree cimiteriali di uso comune, l'aggiornamento del P.r.c.: il settore Lavori Pubblici;

- per le edificazioni di privati in/su suolo cimiteriale, per i lavori eseguiti dagli stessi sui manufatti concessi: settori gestione del territorio/ Lavori Pubblici ciascuno per la parte di competenza;

- per la gestione del verde, dei rifiuti cimiteriali e la gestione amministrativa delle lampade votive: settore Economico Finanziario.

3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano ai dirigenti in base alle proprie attribuzioni, su deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 93 – LAMPADE VOTIVE

Il servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri in cui è prevista l'erogazione, è eseguito nei modi e nei termini previsti dall'Allegato "B" al presente Regolamento.

ART. 94 - RINVIO

1 . Fanno parte integrante del presente regolamento, oltre le disposizioni degli articoli 337 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, come modificate e integrate dai provvedimenti vigenti, tutte le altre contenute nelle altre leggi statali che di seguito si richiamano, per le parti non modificate per l'applicazione sul territorio regionale dalle relative leggi in materia, di seguito richiamate e da quant'altre dovessero essere emanate:

a) D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

b) D.P.R. 3/11/2000, n. 396;

c) L. 28/2/2001, n. 26;

d) L. 30/3/2001, n. 130;

e) D.lgs. n. 152/2006;

f) Regione Veneto:

- L.R. n. 18 del 4 marzo 2010, "Norme in materia funeraria";

- D.G.R. n. 1807 del 08/11/2011: Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria". Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;

- D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010: Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18, "Norme in materia funeraria. Linee guida di prima applicazione";

- D.G.R. n. 2051 del 3 luglio 2007: Disposizioni attuative per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, ex articolo 105 D.P.R. n. 285/90. Revisione ed integrazione della D.G.R. n. 1533 del 14 giugno 2002;

- D.G.R. n. 1534 del 14 giugno 2002: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. Disposizioni applicative in materia di passaporti mortuari;

- D.G.R. n. 1533 del 14 giugno 2002: Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni. Allegato;

- D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014: Definizione dei requisiti dei cimiteri;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 982 del 17 giugno 2014 – Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011.

ALLEGATO "A"

TARIFFE

Parte I – Disciplina generale delle tariffe per i servizi funebri e cimiteriali

1. Le tariffe concernenti il servizio cimiteriale sono rivalutate annualmente dalla Giunta Comunale, con decorrenza dal 1 gennaio, in base all'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo.
2. L'elencazione delle voci di tariffa riportate costituiscono linee di indirizzo per la Giunta Comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

Parte II – Elenco dei beni, servizi e prestazioni soggette a tariffa

INUMAZIONI

I/1	Inumazione di feretro in campo comune
I/2	Inumazione di feretro in fossa privata
I/3	Inumazione feretro fanciulli (bambini di età inferiore a 10 anni) e nati morti
I/4	Inumazione di cui al comma 2 art. 37 su richiesta genitori
I/5	Inumazione feretro in fossa privata con contemporanea esumazione e raccolta dei resti ossei in cassetta
I/6	Inumazione feretro in fossa privata con contemporanea esumazione e reinumazione resti mortali in campo indecomposti con trattamento biodegradante o avvio resti mortali alla cremazione per mancata scheletrizzazione
I/7	Inumazione di cassetta resti ossei o urna cineraria in fossa privata mediante interrimento di pozzetto cementizio
I/8	Inumazione di urna cineraria in fossa privata mediante collocamento in pozzetto cementizio già esistente

ESUMAZIONI

E/1	Esumazione ordinaria per normale rotazione da campo comune e raccolta resti ossei in cassetta
E/2	Esumazione ordinaria al di fuori della normale rotazione da campo comune con raccolta resti ossei in cassetta
E/3	Esumazione ordinaria per normale rotazione da campo comune e reinumazione resti mortali in campo indecomposti o in fossa privata con trattamento biodegradante o avvio dei resti mortali alla cremazione per mancata scheletrizzazione
E/4	Esumazione da campo indecomposti e raccolta resti ossei

E/5	Esumazione straordinaria da campo comune con raccolta resti ossei
E/6	Esumazione da fossa privata con raccolta resti ossei in cassetta
E/7	Esumazione da fossa privata e reinumazione resti mortali nella stessa o in campo indecomposti con trattamento biodegradante o avvio dei resti mortali alla cremazione per mancata scheletrizzazione
E/8	Esumazione di cassetta con resti ossei o urna cineraria
E/9	Esumazione ordinaria o straordinaria fanciulli e nati morti con raccolta resti ossei

TUMULAZIONI

T/1	Tumulazione di feretri in loculi
T/2	Tumulazione di feretro in tomba
T/3	Tumulazione di feretro in loculo o tomba e contemporanea estumulazione con raccolta in cassetta dei resti ossei. (Fornitura cassetta a parte)
T/4	Tumulazione di feretro in tomba o loculo con contemporanea estumulazione e reinumazione resti mortali non completamente scheletrizzati in campo indecomposti con trattamento biodegradante o avvio alla cremazione
T/5	Tumulazione di cassetta con resti ossei o di urna cineraria in tomba
T/6	Tumulazione di cassetta con resti ossei o di urna cineraria in ossarietto o cinerario
T/7	Tumulazione esito di intervento chirurgico

ESTUMULAZIONI

ET/1	Estumulazione da loculo o tomba con raccolta in cassetta dei resti ossei
ET/2	Estumulazione da loculo o tomba e reinumazione resti mortali non completamente scheletrizzati in fossa privata o campo indecomposti con trattamento biodegradante o avvio alla cremazione
ET/3	Estumulazione di feretro da loculo o tomba per trasferimento ad altro cimitero
ET/4	Estumulazione di cassetta con resti ossei o di urna cineraria da loculo o tomba
ET/5	Estumulazione di cassetta con resti ossei o di urna cineraria da

ossarietto o cinerario

CREMAZIONE

C/1	Pratica amministrativa per affidamento ceneri a familiare
C/2	Dispersione ceneri in area cimiteriale
C/3	Servizio di vigilanza per dispersione ceneri al di fuori dell'area cimiteriale
C/A	Conferimento ceneri in cinerario comune

ALTRE OPERAZIONI

A/1	Trasferimento di feretro da loculo o tomba ad altro manufatto cimiteriale
A/2	Trasferimento di cassetta resti ossei o urna cineraria ad altro manufatto cimiteriale
A/3	Apertura di tomba privata per ispezione
A/3 bis	Apertura di loculo cimiteriale o celletta ossario per ispezione
A/4	Rimozione di salma e successivo ricollocamento in tomba o loculo per ripristino del manufatto
A/5	Cauzione per tumulazione provvisoria in tomba di famiglia ai sensi dell'art. 68 del vigente Regolamento ("doppio della tariffa in vigore per il trasferimento straordinario di salma" - art. 68, c. 3).
A/6	Deposito di feretro per sosta temporanea presso Cimitero, al giorno
A/7	Deposito resti o ceneri oltre 8 giorni e fino ad un massimo di 30 giorni
A/8	Diritti per pratica variazione intestazione concessione
A/9	Diritti per ricerca d'archivio
A/10	Ripristino lapide loculo
A/11	Diritti per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre di feretro/resti/ceneri fuori comune
A/12	Diritti per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre di feretro/resti/ceneri all'estero
A/13	Esecuzione di operazioni di esumazione straordinaria su richiesta di privati
	Spese per intervento ULSS in occasione delle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione straordinaria (Come da tariffario ASL, da versarsi direttamente all'Azienda sanitaria)

ALLEGATO "B"
LAMPADE VOTIVE

Allegato "B" al Regolamento comunale dei servizi cimiteriali

Servizio di illuminazione votiva

- Art. 1/B - Domanda di attivazione utenza
- Art. 2/B - Impianto ed esecuzione dei lavori di allacciamento
- Art. 3/B - Durata delle utenze
- Art. 4/B - Pagamento dei canoni
- Art. 5/B - Proroga tacita dell'utenza
- Art. 6/B - Ricambio delle lampade
- Art. 7/B - Sospensione temporanea del servizio
- Art. 8/B - Divieto di manomissione degli impianti
- Art. 9/B - Tariffe

Art. 1/B – Domanda di attivazione utenza

L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ossari e cinerari, con allacciamento alla rete elettrica cimiteriale, è facoltativo e l'erogazione del servizio avviene compatibilmente con la funzionalità della rete e dell'impiantistica elettrica presenti in ciascun Cimitero.

Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree non percorsi dalla rete di distribuzione, l'erogazione del servizio è subordinata alla decisione insindacabile dell'Amministrazione di estendere la rete di distribuzione a tali settori.

Per ottenere la fornitura del servizio l'interessato dovrà presentare domanda al Servizio Economato.

Art. 2/B – Impianto ed esecuzione dei lavori di allacciamento

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente a cura dell'Amministrazione comunale, e la gestione avverrà in economia o nelle altre forme di legge.

L'allacciamento delle nuove utenze avverrà, ove tecnicamente possibile, entro 30 giorni dalla richiesta.

I lavori per l'attivazione dell'utenza vengono eseguiti dal personale addetto, mediante prolungamento del cavo di distribuzione fino al sepolcro da illuminare ed allacciamento del cavo di distribuzione al portalamпада, con esclusione di ogni ulteriore operazione. Pertanto,

l'eventuale foratura del chiusino marmoreo o del muretto interno, così come la fornitura di sostegni, portalampade o altri accessori, resta a totale carico e cura del richiedente.

Nell'esecuzione dei lavori per l'allacciamento l'Amministrazione non risponderà, per le opere eseguite con la normale diligenza, di eventuali danni alle opere esistenti.

Si intende che il richiedente, per il solo fatto di inoltrare domanda di allacciamento, autorizza l'Amministrazione ad eseguire i lavori necessari, come descritti al terzo comma del presente articolo.

Nel caso in cui il richiedente non sia l'unico soggetto titolare della concessione, la presentazione della domanda di allacciamento si intende effettuata dall'interessato con il consenso espresso ed incondizionato dei concessionari, lasciando l'Amministrazione estranea a qualsiasi controversia al riguardo.

Art. 3/B – Durata delle utenze

La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.

Se l'allacciamento avviene nel corso dell'anno solare, il concessionario corrisponderà il canone in misura proporzionale ai mesi di utilizzo.

Il pagamento è contestuale alla richiesta d'attivazione.

Art. 4/B – Pagamento dei canoni

I canoni successivi al primo debbono essere pagati entro 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

In caso di mancato versamento del canone dovuto, l'Amministrazione avrà diritto di sospendere senz'altra formalità la fornitura del servizio, dandone avviso all'utente.

Il ripristino comporterà l'addebito di un nuovo canone di allacciamento, nonché il saldo della morosità precedente.

Art. 5/B – Proroga tacita dell'utenza

La durata dell'utenza si intenderà prorogata di anno in anno per tacito consenso salvo disdetta scritta da presentare con anticipo di 60 giorni.

La disdetta va formulata per iscritto da parte dell'utente o, in caso di decesso, da parte degli aventi causa.

Art. 6/B – Ricambio delle lampade

Il ricambio delle lampade è assunto dall'Amministrazione con prezzo incluso nel canone di erogazione, così come pure ogni riparazione o manutenzione dell'allacciamento.

Art. 7/B – Sospensione temporanea del servizio

L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per causa di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire, senza rimborso per l'utente.

Art. 8/B – Divieto di manomissione degli impianti

E' severamente proibito sostituire lampade con altre di potenza superiore a quella posta in uso, ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, o altro in difformità a quanto originariamente installato.

Art. 9/B – Tariffe

Eventuali modifiche delle tariffe d'allacciamento o del canone annuo per il servizio, saranno determinati con delibera di Giunta comunale.

Ogni variazione di indirizzo degli utenti, nonché sostituzione di intestazione dell'utenza per decesso del concessionario o per altra causa deve essere comunicata per iscritto al Servizio Cimiteriale.

La mancata comunicazione di cui sopra esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità circa il buon fine di pagamenti o comunicazioni.